



Dallo Studio Amato di Roma, 17 marzo 2022

Modello EAS entro il 31 ma esonero per alcuni dati

Enti e associazioni senza scopo di lucro che beneficiano delle agevolazioni tributarie.

L'obbligo riguarda quegli Enti che hanno variazioni nei dati rispetto all'anno precedente. L'invio è propedeutico ai benefici fiscali previsti per enti e associazioni senza socpo di lucro e costituiti a partire dal 29 novembre 2008.

Vediamo le casistiche di esonero dall'obbligo di invio dell'EAS, ad esempio le ipotesi in cui le modifiche riguardino esclusivamente i punti **20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33** della sezione *Dichiarazioni del rappresentante legale*:

Punto 20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
Punto 21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi;
Punto 23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente;
Punto24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso;
Punto 30	importi delle erogazioni liberali ricevute;
Punto 31	importi dei contributi pubblici ricevuti;
Punto 33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi.

Ulteriori variazioni da non comunicare riguardano quelli nelle Sezioni D*ati relativi all'Ente* oppure quelle relative al *Rappresentante legale*, gli stessi, infatti, sono già conosciuti dall'Agenzia per le variazioni obbligatorie da comunicare in tali casi.

Questo per la totalità degli enti interessati. Vi sono anche delle esclusioni cosiddette **soggettive** che liberano gli enti da ogni comunicazione e riguardano:

le **ODV** (*organizzazioni di volontariato*) iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (D.M. 25.05.1995);

le **pro-loco** che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 euro, hanno optato per il regime agevolativo (Legge 398/1991);

le **ASD** (*associazioni sportive dilettantistiche*) registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;

le **Onlus** (D.Lgs 460/1997).

RICORDA:

L'adempimento EAS non è richiesto per gli enti che si iscrivono nel Registro unico del Terzo settore (**RUNTS**) e che assumano la qualifica di Ente del Terzo settore (**ETS**).

